

Allegato "E" al n. 6660/5296

**STATUTO della
"Prociv-Arci Associazione nazionale per la Protezione Civile,
Tutela Ambientale ed educazione alla Salute - ODV", in breve
"Prociv-Arci - ODV"**

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

**Art. 1
(Costituzione)**

1. Il presente Statuto disciplina l'Associazione riconosciuta denominata "Associazione dei Volontari per la Protezione Civile", fondata in Roma il 5 aprile 1984, successivamente denominata "Prociv-Arci Associazione nazionale per la Protezione Civile, tutela Ambientale ed educazione alla Salute pubblica", in seguito detta brevemente "Prociv-Arci".
2. La Prociv-Arci si configura quale Organizzazione di Volontariato (O.D.V.), ai sensi degli artt. 32 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2 agosto 2017, "Codice del Terzo Settore", nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto di quanto previsto dal secondo capoverso del secondo comma dell'articolo 4 CTS.
3. La Prociv-Arci adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. La Prociv-Arci O.D.V. è un'Associazione nazionale di coordinamento delle Organizzazioni affiliate che svolgono le attività di cui al successivo art. 6.
5. La Prociv-Arci O.D.V., così come ogni sua articolazione locale, è un'Associazione laica ed apartitica ed opera con autonomia statutaria e gestionale.
6. La Prociv-Arci O.D.V. è altresì disciplinata dal Regolamento Generale e da ulteriori regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

**Art. 2
(Sede)**

1. La Prociv-Arci O.D.V. ha la propria sede legale in Roma; la stessa potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con deliberazione del Consiglio nazionale.

**Art. 3
(Durata)**

1. La Prociv-Arci O.D.V. è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4

(Principi fondamentali dell'Associazione)

1. La Prociv-Arci, attraverso la partecipazione dei cittadini intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. La Prociv-Arci ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3. La Prociv-Arci si oppone a ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale e genocidio, e a ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si impegna per preservare la pace, il diritto alla vita, alla salute pubblica e alla tutela dell'ambiente.
4. La Prociv-Arci riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.
5. La Prociv-Arci individua nel metodo associativo e nell'auto - formazione, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile, di tutela Ambientale e di educazione alla Salute pubblica.

Art. 5

(Finalità dell'Associazione)

1. La Prociv-Arci si prefigge di:
 - a) promuovere iniziative finalizzate a realizzare una società eco - compatibile, impegnata nella difesa, nella salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni;
 - b) promuovere attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolte agli amministratori pubblici, alle istituzioni scolastiche e sociali, ai cittadini e alle cittadine, ai volontari e alle volontarie delle Organizzazioni affiliate nei settori di Protezione Civile, sanitario, tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente.
2. La Prociv-Arci promuove altresì:
 - a) l'attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
 - b) la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio

artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;

c) lo svolgimento di servizi rivolti alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e di affermazione dei diritti.

3. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso le Organizzazioni affiliate, regolarmente costituite su scala regionale o locale, alle quali riconosce pari dignità, autonomia statutaria, economica ed organizzativa.

4. La Prociv-Arci è un'Associazione, autonoma e pluralistica, che si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite degli Associati Volontari delle Organizzazioni affiliate, nel prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di pubbliche calamità sul territorio nazionale ed estero.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, 1° comma, CTS.

Art. 6

(Attività delle Organizzazioni affiliate)

1. L'Associazione Prociv-Arci coordina le Organizzazioni affiliate che espletano le attività previste dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), e), f), i), l), n), o), r), u), v), w), x), y) e z) del D.Lgs. n. 117/2017, che in particolare svolgono:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio - sanitarie;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- h) cooperazione allo sviluppo;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale,
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ed i gruppi di acquisto solidale;
 - n) cura di procedure di adozione internazionale;
 - o) protezione civile;
 - p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'Associazione potrà inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del "Codice del Terzo Settore", attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con apposita deliberazione del Consiglio nazionale.

TITOLO III

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

(Adesione all'Associazione)

1. Possono aderire alla Prociv-Arci le Organizzazioni di volontariato, gli altri Enti del Terzo Settore, il cui statuto sia conforme alla vigente legge e i Gruppi Comunali, costituiti da almeno dieci (10) persone, che condividano i fini del presente Statuto e si impegnino a perseguire i valori e i principi espressi nello stesso, nel rispetto del divieto di controllo di direzione e coordinamento di cui all'articolo 4, comma 2, del CTS e della Circolare n. 2243 del 4 marzo 2020 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. L'adesione alla Prociv-Arci avverrà dopo aver espletato le formalità previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni del Consiglio nazionale e sentito il parere del Presidente dell'Associazione regionale, qualora costituita.
3. Le Organizzazioni affiliate, una volta ottenuta l'adesione alla Prociv-Arci, devono aderire altresì alla struttura regionale o locale competente per territorio, ove costituita.

Art. 8

(Modalità di adesione)

1. La qualità di "Organizzazione affiliata" si acquisisce presentando la richiesta scritta di adesione al Presidente su apposita modulistica e

versando la relativa quota annuale di adesione.

2. L'Ufficio di Presidenza nazionale è l'organo competente alla valutazione della richiesta di adesione, previa verifica dei requisiti dell'Organizzazione richiedente.
3. In caso di accoglimento della domanda di adesione dell'Organizzazione richiedente, il Presidente rilascerà alla stessa il "Certificato di adesione annuale".
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di adesione, il Presidente dovrà darne comunicazione per iscritto e motivata, entro trenta (30) giorni, al legale rappresentante dell'Organizzazione richiedente, il quale potrà ricorrere entro sessanta (60) giorni al Presidente Nazionale stesso.

Art. 9

(Diritti e doveri delle Organizzazioni affiliate)

1. Tutte le Organizzazioni affiliate hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell'Associazione Prociv-Arci nazionale.
2. L'ammissione all'Associazione Prociv-Arci nazionale non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna affiliata di recedere.
3. La quota di adesione a carico delle affiliate, annualmente stabilita dal Consiglio nazionale, è intrasmissibile, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di affiliata.
4. Le Organizzazioni affiliate hanno il diritto a:
 - a) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione Prociv-Arci nazionale;
 - b) partecipare nella persona del rappresentante legale o suo delegato, al Congresso e alle riunioni dell'Assemblea nazionale, il quale ha diritto di voto, di eleggere ed essere eletto alle cariche statutarie;
 - c) prendere visione di tutti gli atti dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, formulando espressa richiesta al Presidente.
5. Le Organizzazioni affiliate hanno il dovere di:
 - a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari;
 - b) versare la quota annuale di adesione;
 - c) far prestare ai propri volontari la loro opera di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
 - d) formare i propri volontari impiegati nelle emergenze e informarli dei rischi, secondo le vigenti norme sulla sicurezza;
 - e) far mantenere ai propri volontari un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione nazionale e dei suoi organi.
6. Tutti i volontari devono essere iscritti negli appositi Registri dei volontari. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate, entro i limiti massimi e alle

condizioni eventualmente stabilite dal consiglio Nazionale.

Sono in ogni caso esclusi i rimborsi di tipo forfettario.

La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

I Volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10

(Perdita della qualità di Organizzazione affiliata)

1. La perdita della qualità di "Organizzazione affiliata" avviene per:
 - a) decadenza;
 - b) recesso;
 - c) esclusione.
2. L'Organizzazione affiliata decade in caso di scioglimento della stessa, o per mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini previsti.
3. L'Organizzazione decaduta non potrà utilizzare il nome, il simbolo e ogni altro riferimento riconducibile a Prociv-Arci nazionale e dovrà, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione di recesso, restituire agli organi nazionali o locali, tutti i beni di proprietà della stessa detenuti a qualsiasi titolo.
4. Qualora l'Organizzazione decaduta a qualsiasi titolo, abbia membri con incarichi in un organo della Prociv-Arci nazionale, il componente decadrà automaticamente poiché espressione di una Organizzazione non più affiliata.
5. L'Organizzazione può recedere dalla Prociv-Arci, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni, mediante l'invio di comunicazione scritta al Presidente.
6. Il recesso non manleva l'organizzazione dalle obbligazioni assunte precedentemente alla data di decadenza.
7. L'Organizzazione perde altresì la qualità di affiliata per dichiarazione di esclusione, in caso di:
 - a) gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti o degli atti deliberati dagli organi della Prociv-Arci nazionale;
 - b) atti lesivi o denigratori dell'immagine dell'Associazione nazionale;
 - c) azioni illegittime o comportamenti censurabili durante l'attività dei propri volontari;
 - d) aver procurato danni a popolazioni, o a singole persone, colpite da calamità, ove abbia agito senza autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza nazionale, salvo casi di estrema urgenza.

Art. 11

(Decadenza, recesso ed esclusione)

1. Il Consiglio nazionale è l'organo competente a deliberare la perdita

della qualità di Organizzazione affiliata.

2. Il Consiglio nazionale delibera la perdita della qualità di Organizzazione affiliata, previa contestazione degli addebiti, sentita l'Organizzazione interessata. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all'Organizzazione interessata, che potrà ricorrere entro sessanta (60) giorni al Presidente nazionale. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione della parte entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le Organizzazioni affiliate, che abbiano receduto o siano state escluse o che comunque abbiano cessato di appartenere a Prociv-Arci, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
4. Il Consiglio nazionale, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'Associazione, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti, dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Presidente dell'Organizzazione interessata, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea fino ad un massimo di un mese;
 - d) sospensione temporanea oltre un mese; in tal caso l'Assemblea nazionale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Art. 12

(Ricorsi a provvedimenti)

1. L'Organizzazione sottoposta a provvedimento di cui agli articoli precedenti, nella persona del legale rappresentante, ha diritto di ricorrere, entro sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente nazionale per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente nazionale, sentito il legale rappresentante dell'Organizzazione interessata, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone tempestiva comunicazione allo stesso.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, l'Organizzazione interessata ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.
4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
 - a) un componente nominato dall'Organizzazione ricorrente;
 - b) un componente nominato dal Presidente nazionale;
 - c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
5. Il Collegio arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.

6. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, ingiunge al Presidente del Consiglio nazionale la revoca del provvedimento adottato.
7. L'Organizzazione sottoposta a provvedimento disciplinare, in caso di rigetto del ricorso, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dalla data in cui gli è stato notificato il provvedimento e, in ogni caso, entro i termini di legge.
8. Il Collegio arbitrale può essere attivato anche in casi di controversie interne sorte fra componenti degli organi statutari, tra organi diversi o tra le Organizzazioni aderenti irrogando, ove nel caso, eventuali sanzioni.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

(Articolazione territoriale dell'Associazione)

1. La Prociv-Arci nazionale è composta da:
 - a) Organizzazioni di volontariato, Enti del Terzo Settore, e Gruppi Comunali, nel rispetto del divieto di controllo di direzione e coordinamento di cui all'articolo 4, comma 2, del CTS;
 - b) Coordinamenti locali;
 - c) Associazioni regionali;
 - d) Organi di Direzione Nazionale.

Art. 14

(Organizzazioni di base)

1. Le Associazioni di base, i Gruppi Comunali e le altre Organizzazioni del Terzo Settore sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica della Prociv-Arci a cui spetta il compito del loro coordinamento.
2. L'adesione dell'Organizzazione di base è subordinata altresì all'esistenza nel proprio Statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento etico e morale della Prociv-Arci quali:
 - a) l'assenza di fini di lucro;
 - b) la struttura democratica;
 - c) la partecipazione e la collegialità;
 - d) la trasparenza amministrativa;
 - e) l'uguaglianza dei diritti per tutti gli associati;
 - f) la gratuità delle cariche statutarie e delle prestazioni degli aderenti;
 - g) il divieto di ripartire l'eventuale avanzo di amministrazione tra i Soci aderenti.

3. Tutti gli Associati Volontari delle Organizzazioni aderenti alla Prociv-Arci debbono essere obbligatoriamente iscritti anche alla stessa.
4. La Prociv-Arci esercita anche le funzioni di vigilanza nei confronti delle Organizzazioni affiliate sia direttamente sia per il tramite delle articolazioni di coordinamento regionale o locale.

Art. 15

(Associazione regionale e Coordinamento locale)

1. L'Associazione regionale e il Coordinamento locale sono il principale livello di coordinamento dell'Associazione nazionale sul territorio; valorizza l'insediamento associativo, promuove la costituzione e l'adesione di nuove Organizzazioni e rappresenta l'Associazione nazionale nei confronti di Enti Locali, Istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
2. La struttura locale assume le responsabilità di controllo e di indirizzo verso le strutture di base e ne controlla il rispetto dei principi statutari e vigila sulla corretta gestione dei rapporti dell'Organizzazione con i propri associati.
3. La procedura per la costituzione e il funzionamento dell'Associazione regionale e del Coordinamento locale è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO V

ORGANI STATUTARI

Art. 16

(Organi della Prociv-Arci nazionale)

1. Gli organi statutari della Prociv-Arci nazionale sono:
 - a) il Congresso nazionale;
 - b) l'Assemblea nazionale;
 - c) il Consiglio nazionale;
 - d) l'Ufficio di Presidenza nazionale;
 - e) il Presidente;
 - f) l'Organo di controllo.
2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere c), d), e) restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
3. I componenti degli organi di cui al comma precedente rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza su fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 17

(Organi di Direzione nazionale)

1. Gli organi di Direzione nazionale, nelle loro diverse funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche approvate dal Congresso nazionale e il governo dell'Associazione, attraverso la realizzazione di specifiche iniziative, dotandosi anche di adeguati strumenti operativi, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento delle Organizzazioni nel territorio.
2. Sono organi di Direzione nazionale:
 - a) il Consiglio nazionale;
 - b) l'Ufficio di Presidenza nazionale;
 - c) il Presidente.

Art. 18 (Congresso nazionale)

1. Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione, al quale possono partecipare, con diritto di voto attivo e passivo, tutte le Organizzazioni affiliate in regola con il pagamento della quota annuale di adesione.
2. Le Organizzazioni affiliate partecipano al Congresso nazionale ed esprimono il diritto di voto per il tramite del loro legale rappresentante o suo delegato, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale.
3. I delegati per poter aver diritto di voto attivo e passivo dovranno essere personalmente muniti di apposite credenziali di delega del legale rappresentante dell'Organizzazione affiliata.
4. Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro (4) anni o in sessione straordinaria, per deliberare sugli argomenti di cui al successivo comma 6.
5. Il Congresso convocato in sessione ordinaria ha il compito di:
 - a) approvare le linee programmatiche dell'Associazione per il successivo quadriennio;
 - b) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio nazionale;
 - c) eleggere l'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
6. Il Congresso convocato in sessione straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare le modifiche allo Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare la revoca di uno o più componenti del Consiglio nazionale o dell'Organo di controllo;
 - c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che allo stesso sarà sottoposto.

Art. 19 (Assemblea nazionale)

1. Le Organizzazioni affiliate partecipano all'Assemblea nazionale ed esprimono il diritto di voto per il tramite del loro legale rappresentante o suo delegato, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale.
2. All'Assemblea nazionale partecipano altresì i componenti in carica del Consiglio nazionale e dell'Organo di Controllo.
3. L'Assemblea nazionale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per:
 - a) deliberare l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
 - b) deliberare l'approvazione del Bilancio di Previsione, gli indirizzi e i programmi generali dell'Associazione.
4. L'Assemblea nazionale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
 - a) deliberare le modifiche del/i Regolamento/i;
 - b) deliberare su ogni altro argomento che ad essa sarà sottoposto.
5. L'Assemblea nazionale deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo delle Organizzazioni affiliate; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve svolgersi entro quaranta (40) giorni dalla convocazione.
6. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio nazionale non hanno diritto di voto.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte le Organizzazioni affiliate.

Art. 20 **(Consiglio nazionale)**

1. Il Consiglio nazionale è l'organo di gestione politico - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio nazionale è composto da membri eletti dal Congresso nazionale nel numero minimo di sette (7) sino ad un numero massimo di ventuno (21).
3. Il Consiglio nazionale ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri il Presidente nazionale;
 - b) eleggere il nuovo Presidente nazionale in caso di sfiducia o decadenza a qualsiasi titolo del Presidente in carica;
 - c) eleggere tra i propri membri uno o più Vice Presidenti su proposta del Presidente;
 - d) nominare il Segretario nazionale e il Vice Segretario nazionale;
 - e) nominare il Tesoriere nazionale;
 - f) nominare il Responsabile dell'Ufficio Emergenze;
 - g) nominare, eventualmente, un Presidente Onorario;
 - h) attribuire su proposta del Presidente deleghe di settore;
 - i) eseguire le decisioni congressuali;
 - j) approvare la proposta del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre

- all'approvazione dell'Assemblea nazionale;
- k) approvare il piano di tesseramento annuale;
 - l) convocare il Congresso nazionale in sessione ordinaria o straordinaria;
 - m) convocare l'Assemblea nazionale in sessione ordinaria o straordinaria;
 - n) approvare la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti federativi che dovranno essere ratificati dall'Assemblea nazionale;
 - o) verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento delle strutture periferiche dell'Associazione;
 - p) approvare la bandiera nazionale e le divise nazionali per i volontari delle Organizzazioni affiliate.
4. Il Consiglio nazionale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
 5. Il Consiglio nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente.
 6. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza di membri del Consiglio nazionale, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio nazionale. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare il Congresso nazionale per indire nuove elezioni.

Art. 21

(Presidente nazionale)

1. Il Presidente nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente nazionale presiede il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza dei quali coordina le attività e convoca le sedute, predisponendo altresì l'ordine del giorno.
3. Il Presidente nazionale, con propria ordinanza, per gravi e urgenti motivi, ha facoltà di adottare, esclusivamente in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio nazionale, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la rettifica del provvedimento.
4. In caso di dimissioni o decadenza anticipata del Presidente, il Consiglio nazionale nominerà uno dei suoi membri per assumere la carica vacante sino alla fine del mandato.

Art. 22

(Ufficio di Presidenza nazionale)

1. L'Ufficio di Presidenza nazionale è la sede del governo ordinario dell'Associazione, coadiuva il Presidente nella gestione di coordinamento politico, anche attraverso l'eventuale nomina di

apposite Commissioni di lavoro.

2. L'Ufficio di Presidenza nazionale è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente vicario;
 - c) il Segretario;
 - d) il Tesoriere;
 - e) il Responsabile dell'Ufficio Emergenze.
3. All'Ufficio di Presidenza nazionale sono attribuiti tutti i compiti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare:
 - a) compiere presso Istituti di credito operazioni per richiedere finanziamenti;
 - b) transigere e compromettere in arbitrii, anche amichevoli;
 - c) autorizzare e compiere operazioni presso uffici pubblici e privati.
4. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio nazionale per:
 - a) acquistare, vendere o permutare immobili;
 - b) stipulare mutui o finanziamenti;
 - c) obbligare l'Associazione nei confronti di terzi;
 - d) promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere a liti, transigere e nominare legali.

Art. 23 **(Vice Presidente vicario)**

1. Il Vice Presidente Vicario è membro di diritto dell'Ufficio di Presidenza nazionale, ha il compito di coadiuvare il Presidente nazionale nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata, assumendone temporaneamente le funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Presidente vicario le sue funzioni spettano ad altro Vice Presidente, appositamente designato.

Art. 24 **(Segretario nazionale)**

1. Il Segretario nazionale è nominato dal Consiglio ed è membro di diritto dell'Ufficio di Presidenza nazionale, dovrà essere in possesso di adeguate professionalità e ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni degli organi statutari, redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute degli stessi;
 - b) curare la corrispondenza e tutti gli atti dell'Ente di ordinaria amministrazione;
 - c) conservare agli atti dell'Ente i verbali delle sedute dell'Organo di controllo.
2. Potrà svolgere le funzioni di Segretario, previa deliberazione di nomina del Consiglio nazionale, un soggetto esterno allo stesso in possesso di adeguate professionalità, il quale presenzierà alle sedute

senza diritto né di intervento né di voto.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario nazionale.

Art. 25 **(Tesoriere nazionale)**

1. Il Tesoriere nazionale, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione.
2. Il Tesoriere provvede ai pagamenti delle spese ed all'incasso degli introiti rispettivamente con mandati di pagamento e reversali di incasso e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa.
3. Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili dell'Associazione, provvede alla registrazione delle scritture, emette i mandati di pagamento, le reversali di incasso ed è responsabile della predisposizione delle proposte di Bilancio Consuntivo e Preventivo, da sottoporre all'Assemblea nazionale per l'approvazione nei termini previsti.
4. Le funzioni di Tesoriere potranno essere svolte da un Istituto di credito convenzionato con l'Associazione, a seguito di incarico deliberato dal Consiglio nazionale.

Art. 26 **(Responsabile Ufficio Emergenze)**

1. Il Consiglio nazionale nomina il Responsabile dell'Ufficio Emergenze, il quale deve attuare le scelte di programma approvate dallo stesso.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Emergenze rappresenta la ProCiv-Arci dal punto di vista operativo, ma non assume la rappresentanza legale dell'Associazione, che è esercitata a termini del presente Statuto dal Presidente nazionale.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Emergenze collabora con le strutture periferiche e le Organizzazioni di base proponendo soluzioni e indirizzi operativi e individua, con la collaborazione delle predette strutture, persone che per esperienza, capacità e preparazione possono ricoprire l'incarico di membri dell'Ufficio nazionale Emergenze. Il compito di tali membri è quello di coadiuvare il Responsabile dell'Ufficio Emergenze e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
4. L'Ufficio Emergenze durante la gestione delle operazioni di emergenza adotta esclusivamente decisioni di carattere tecnico/operativo mentre le scelte che riguardano più strettamente la politica associativa sono di competenza del Consiglio nazionale.

Art. 27 **(Organo di controllo)**

1. L'Organo di controllo, è un organismo monocratico di controllo economico-finanziario dell'Associazione, ai sensi dell'art. 30, comma

2, del D.Lgs n. 117/2017, che espressamente prevede la facoltà di designare un organo monocratico o collegiale.

La relativa nomina è obbligatoria quando ricorrono i presupposti indicati dai commi 2 e 4 dell'articolo 30 del D.Lgs n. 117/2017.

2. Il componente dell'Organo è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione avendo riguardo alla sua competenza e non può essere membro di altri organi.

3. L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il componente dell'Organo di controllo economico – finanziario può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori chiarimenti sull'andamento della gestione o su determinati affari ed ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute del Consiglio nazionale relativamente a discussioni di atti inerenti le sue competenze.

5. Il componente dell'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

6. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, c.c.

Art. 28

(Gratuità delle cariche statutarie)

1. Ogni carica statutaria, ad eccezione del componente dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 29

(Convocazione degli organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

2. Le convocazioni del Congresso nazionale e dell'Assemblea nazionale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (e-mail, pec o sistema interattivo in internet) da recapitarsi ai Presidenti delle Organizzazioni affiliate almeno trenta (30) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione da affiggersi presso la sede legale e sul sito associativo entro gli stessi termini.

3. Le convocazioni del Consiglio nazionale sono effettuate con avviso scritto a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (e-mail, pec o sistema interattivo in internet) da recapitarsi ai componenti almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario.
4. Le convocazioni dell'Ufficio di Presidenza nazionale sono effettuate con avviso scritto a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (e-mail, pec o sistema interattivo in internet) da recapitarsi ai componenti almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario.
5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 30

(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza dei presenti; a parità di consensi la deliberazione non è adottata e nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Il Congresso nazionale e l'Assemblea nazionale sono validamente costituiti in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle Organizzazioni affiliate; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita la seduta qualunque sia il numero delle Organizzazioni intervenute o rappresentate per delega in forma scritta.
3. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca dell'intero Consiglio nazionale o dell'Organo di controllo è necessaria la presenza in prima convocazione, di almeno i tre quarti delle Organizzazioni affiliate e il voto favorevole della maggioranza di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà delle Organizzazioni affiliate e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega, conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018.
4. Le riunioni del Consiglio nazionale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
6. Il voto per l'elezione delle cariche statutarie e il voto relativo alle persone, devono avvenire a scrutinio segreto.
7. Le riunioni degli organi statutari si possono svolgere anche in collegamento audio o video attraverso strumenti di comunicazione a distanza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel

verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

8. Le deliberazioni degli organi statutari, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi a cura del Segretario, o comunque resi accessibili, ai componenti degli organi e di essi deve essere data la più ampia diffusione ed informazione.

9. Le deliberazioni devono inoltre, venire conservate a cura del Segretario nazionale e restare a disposizione di chiunque ne chiedi la consultazione.

Art. 31

(Decadenza dagli organi dell'Associazione)

1. I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:

- a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui abbiano la rappresentanza;
- b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre (3) sedute ordinarie consecutive del Consiglio nazionale;
- c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza e il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione o la politica di partito.

Art. 32

(Revoca dei componenti degli organi statutari gestorio e di controllo)

La revoca o la sospensione di uno o più componenti del Consiglio nazionale o dell'Organo di controllo per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti, o per esistenza di procedimenti penali, la cui gravità è rimessa alla valutazione al Consiglio Nazionale è deliberata dall'Assemblea nazionale, convocata in sessione straordinaria, su proposta del Consiglio Nazionale.

Art. 33

(Rinnovo degli organi statutari)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio nazionale, provvederà a convocare il

Congresso nazionale per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.

2. La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO VI

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 34

(Patrimonio dell'Associazione)

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

Qualora il Fondo di Dotazione risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deve essere deliberata dal Congresso Nazionale la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 35

(Fonti di finanziamento)

Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari, come sopra indicate, sono:

- a) le quote di adesione delle Organizzazioni affiliate;
- b) i contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- c) i contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- d) le entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) le erogazioni liberali delle Organizzazioni affiliate o di terzi;
- f) le rendite patrimoniali;
- g) le donazioni o i lasciti testamentari;
- h) le entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 36

(Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di maggio di ogni anno.
3. La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ARCI

Art. 37

(Simbolo dell'Associazione)

1. Il simbolo dell'Associazione è costituito dal disegno di Leonardo da Vinci detto "Uomo Vitruviano" su fondo grigio - argento all'interno di un cerchio con scritto sulla circonferenza "PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE PROCIV-ARCI" in colore nero su fondo azzurro e bordo in colore rosso, tra la scritta esterna e il simbolo al centro dodici stelle dell'Unione Europea in colore giallo, su fondo blu.

Art. 38

(Adesione alla Federazione Arci)

1. La Prociv-Arci aderisce alla Federazione Arci, contribuendo al

perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

2. Tutte le Organizzazioni affiliate a Prociv-Arci aderiscono contestualmente alla Federazione Arci.

Art. 39

(Patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione)

1. La Prociv-Arci può stabilire patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione con Associazioni o Organizzazioni nazionali tranne che la fusione o l'incorporazione che devono essere deliberate dal Congresso Nazionale convocato in sessione straordinaria.
2. Le Associazioni regionali possono deliberare patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione solo con Associazioni o Organizzazioni al proprio livello territoriale.
3. Gli atti di fusione o confluenza in altri soggetti da parte delle strutture locali, che non siano conseguenti ad analoghi atti di livello nazionale, possono essere sottoscritti solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione Prociv-Arci O.D.V. può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un Congresso nazionale appositamente convocato; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni nazionali del Terzo Settore, aventi finalità analoghe a quelle della Prociv-Arci e, comunque, secondo le disposizioni del Congresso Nazionale.

Art. 41

(Norme finali)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono abrogate le norme del precedente testo.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dei Regolamenti, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e del Codice Civile.

F.to: CELESTINO MORUZZI

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO